

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SCIUTO	Presidente
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PROTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore - CHERTI STEFANO

Seduta del 17/03/2021

### FATTO

1) I ricorrenti dichiarano di essere titolari di cinque BFP appartenenti alla serie Q/P (precisamente si tratta di BFP n. xxx.392 di lire un milione, sottoscritto il 21.1.1987; BFP nn. xxx.093 e xxx.094 di lire due milioni, sottoscritti il 16.4.1987; BFP n. xxx.059 di lire 500.000, sottoscritto il 11.7.1986; BFP n. xxx.167 di lire 500.000, sottoscritto il 16.4.1987). Detti titoli sono stati rimborsati il 7.9.2020 per un importo complessivo di netti € 40.463,83 inferiore a quanto spettante sulla base dei rendimenti stampati.

2) I ricorrenti evidenziano che i timbri con i rendimenti della serie Q/P, sovrapposti su quelli stampati, non hanno modificato i rendimenti relativi all'ultima decade. La variazione soltanto parziale delle condizioni stampate sui titoli ha ingenerato un legittimo affidamento sull'applicazione del rendimento prestampato per il periodo residuale, che va tutelato. Chiedono il rimborso dell'ulteriore somma spettante per il periodo compreso dal ventunesimo al trentesimo anno, quantificabile in € 23.139,20 (come da perizia che allegano).

3) L'intermediario, costituendosi, ha evidenziato come la serie Q è stata istituita con il D.M. 13.06.1986 (la tabella allegata al citato decreto, riportante i tassi di interesse, prevede un interesse composto fino al ventesimo anno ed un interesse semplice per gli anni successivi al ventesimo). In particolare, l'art. 5 consentiva di collocare i BFP della serie Q utilizzando i moduli della serie P e apponendo due timbri: uno con la dicitura "Serie Q/P" ed uno indicante i nuovi tassi.

4) La sua condotta è stata legittima: non soltanto ha aggiornato i moduli della serie P conformemente a quanto previsto dal citato decreto, ma ha anche corrisposto alla parte ricorrente i rendimenti previsti per la serie Q. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha avallato la legittimità della sua condotta nel riscontrare una richiesta di un sottoscrittore di



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

BFP della serie Q/P, qualificando come aberrante l'ipotesi in cui ad un medesimo BFP si venissero ad applicare interessi secondo rendimenti di due serie diverse.

5) In ordine ai principi espressi da Cass. S.U. n. 13979/2007, ritiene che non siano conferenti al caso odierno, atteso che la fattispecie riguardava il diverso caso in cui all'investitore era stato consegnato un BFP di una serie non più valida e senza che il BFP fosse integrato (richiama invece Cass. S.U. n. 3963/2019 e Trib. Milano n. 10105/2019 per sostenere che la parte ricorrente era legalmente a conoscenza che i BFP appartenessero alla serie Q/P e che si applicavano i rendimenti della serie Q, atteso il valore della pubblicazione del decreto istitutivo in Gazzetta Ufficiale). Conclude dunque perché sia rigettato il ricorso.

## DIRITTO

Come già in altre occasioni si è avuto modo di chiarire, il Collegio ritiene di dover seguire l'orientamento della Corte di Cassazione (confermato pure di recente dal Coll. di Coordinamento con Decisione n. 6142 del 3 aprile 2020) di tutela dell'affidamento del cliente nell'interpretazione delle risultanze testuali del buono fruttifero. Il riferimento specifico è alla pronuncia n. 13979/2007 delle Sezioni Unite della Suprema Corte, che ha affermato la prevalenza delle condizioni riportate sul titolo rispetto a quelle dettate dal regolamento istitutivo, sottolineando che *“La discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall'ufficio ai richiedenti può [...] rilevare per eventuali profili di responsabilità interna all'amministrazione, ma non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui pur sempre l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni”*. La funzione stessa dei buoni postali, destinati a essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di risparmiatori, non tollerebbe un'interpretazione diversa, la quale – ponendo a carico dei sottoscrittori le conseguenze di un errore imputabile all'amministrazione – finirebbe per compromettere le esigenze di tutela del risparmio diffuso (Cass. Civ., Sez. Un., 15 giugno 2007, n. 13979).

Alla luce di quanto sopra esposto, nel caso di specie emerge quindi che l'intermediario, nonostante l'intervenuto decreto ministeriale, non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento dei titoli, mancando nel timbro stampigliato nei buoni in questione la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno e ingenerando pertanto nel sottoscrittore l'affidamento in ordine al non mutamento dei rendimenti indicati originariamente, in termini di importi assoluti, sul retro del titolo in relazione al periodo successivo al 20° anno dall'emissione.

In base alle considerazioni sopra illustrate, il Collegio accoglie quindi il ricorso e accerta il diritto di parte attrice, con riferimento ai buoni oggetto di disputa, alla liquidazione degli interessi secondo le condizioni riportate sul verso del titolo per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dalla emissione, che l'intermediario dovrà pertanto corrispondere alla parte ricorrente qualora non vi abbia già provveduto e nei limiti della domanda (fermo restando che i rendimenti fino al 20° anno sono quelli riferiti, tramite apposita stampigliatura sul retro, alla serie Q/P).

## PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro dei titoli per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall'emissione, dedotto quanto già rimborsato.**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

MAURIZIO SCIUTO